

Procedimento Penale a carico di un CSE

Tribunale di Bologna

Richiesta d'archiviazione da parte del PM a maggio 2011

Archiviazione concessa dal GIP nell'aprile 2012

I fatti

L'evento si è verificato nell'aprile 2009.

Le attività lavorative in atto al momento dell'evento accaduto, prevedevano la posa di due manufatti prefabbricati destinati ad ospitare l'installazione dei contatori di acqua e gas.

La posa doveva avvenire all'imbocco di una strada privata che portava al cantiere. Si trattava, quindi, di una fase di lavoro che avveniva in un'area distante dalla vera e propria area di cantiere dove avvenivano le lavorazioni e che non presentava difficoltà nella sua esecuzione .

I lavori dovevano essere eseguiti dall'operatore di una mini pala (nolo a caldo) in quanto correlati allo scavo per la posa delle condutture interrate e consistevano nel fissaggio dei manufatti prefabbricati mediante un getto di calcestruzzo.

Il getto di calcestruzzo doveva essere effettuato utilizzando la mini pala attrezzata con benna miscelatrice.

La benna miscelatrice, montando un miscelatore elicoidale, permetteva di impastare la malta cementizia e di gettarla in opera inclinando in avanti la benna o distribuendola con un tubo collegato al fondo della stessa ma con un l'ausilio di un operatore a terra che reggeva il tubo indirizzando il getto.

L'operatore alla guida della mini pala si posizionava con la benna per poi azionare l'apertura della stessa e consentire il flusso del calcestruzzo attraverso il tubo; l'operatore a terra si posizionava dietro il manufatto prefabbricato da fissare. Nella prima fase veniva eseguito il getto sul primo lato del manufatto per poi passare ad eseguire analoga operazione sul secondo lato. Nell'effettuare questa operazione, l'operatore si spostava per avvicinarsi con la mini pala e la benna sull'altro lato mentre l'operatore a terra si spostava dietro al manufatto per dirigere il tubo di getto. Nell'eseguire questa manovra, l'operatore della mini pala, secondo le ricostruzioni effettuate dai funzionari degli enti di vigilanza, alzava la benna colma di calcestruzzo fino ad un'altezza di due metri ca. dal piano campagna innescando, grazie anche al dislivello esistente (20 cm. ca.) tra il ciglio della strada ed il terreno, lo sbilanciamento in avanti del mezzo con la benna carica e sollevata. Il mezzo perdendo stabilità si ribaltava in avanti ed andava a colpire con la benna il l'operatore a terra che, a causa delle lesioni conseguenti riportate, decedeva sul colpo.

Le contestazioni mosse al CSE

Le contestazioni mosse al CSE erano state le seguenti:

- omessa verifica dell'applicazione da parte delle ditte esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza;
- omessa verifica del rispetto delle prescrizioni relative alle interferenze con lavorazioni limitrofe,

così da non impedire che l'operatore della mini pala e l'operatore a terra, utilizzassero in modo inappropriato e pericoloso la benna miscelatrice di cui era munita la macchina operatrice fornita dall'operatore che la guidava.

Le controdeduzioni che hanno portato al proscioglimento del CSE

Le controdeduzioni presentate nella memoria difensiva al PM, dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sono state, in sintesi, le seguenti:

- al CSE non è imposto un obbligo di risultato ma un obbligo di mezzi visto che il legislatore, all'art. 92, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008, usa il termine <<verificare>>; l'obbligo di risultato, infatti, non può essere garantito dal CSE perché questa figura non può rispondere per azioni o omissioni compiute da terzi;
- il CSE non può garantire il risultato della condotta prevenzionale di un altro soggetto come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto di un'impresa;
- non rientra tra i compiti del CSE effettuare una verifica puntuale delle corrette modalità esecutive delle attività lavorative, rientrando queste nell'ambito della sfera di responsabilità delle imprese, ma solo verificare che, quanto previsto nel PSC e le corrette procedure di lavoro, vengano attuate;
- il ribaltamento della mini pala è stata provocata dal mancato rispetto delle corrette modalità d'utilizzo della stessa da parte del conducente che ha sollevato la benna contenente il calcestruzzo da gettare ad un'altezza non compatibile con le caratteristiche del mezzo (momento ribaltante > momento stabilizzante);
- il PSC, redatto dal CSE, prevedeva specificatamente le cautele da adottare per l'esecuzione dei lavori con i mezzi meccanici (vedasi pagg. 76, 78, 80 e 82) ed il semplice rispetto di queste regole avrebbe evitato l'evento accaduto;
- il CSE aveva verificato l'idoneità del POS dell'impresa appaltatrice in data XY/XY/2008 e, successivamente, dopo che il committente aveva autorizzato il subappalto, il POS dell'impresa subappaltatrice in data XY/XY/ 2009;
- la legge non richiede al CSE di verificare la tipologia dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le imprese e la regolarità contributiva ed assicurativa delle stesse presenti a vario titolo in cantiere;
- in caso di nolo a caldo, la Corte di Cassazione Penale Sezione IV con le sentenze n° 34327 del 4 settembre 2009 e n° 41791 del 30 ottobre 2009, ha affermato che la vigilanza sul rispetto delle norme prevenzionali, deve essere espletata dall'impresa all'interno della cui organizzazione produttiva è stata introdotta l'attrezzatura di lavoro con il conducente;
- il CSE prima dell'inizio dei lavori, aveva effettuato la riunione iniziale di coordinamento in data XY/XY/2008 alla presenza del Committente e del datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- la presenza del CSE in cantiere è obbligatoriamente e periodicamente richiesta durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze lavorative così come previsto dal punto 2.3.3 dell'Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008; l'attività in essere al momento dell'evento (posa opere prefabbricate per contatori acqua e gas) non era da ritenersi né una lavorazione particolarmente pericolosa, né si svolgeva in presenza di interferenze e, quindi, non era tale da richiedere la presenza del CSE in cantiere per coordinare l'attività;
- la legge non prevede espressamente, a carico del CSE, l'obbligo di redigere verbali di verifica, né altre tipologie di documenti, per dare evidenza dell'attuazione degli obblighi posti a suo carico dall'art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008;
- il CSE si recava in cantiere, con periodicità definita in base di una propria valutazione professionale che teneva conto delle attività lavorative in essere ed interloquiva direttamente con il datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- la Corte di Cassazione Penale Sezione IV con le sentenze n° 1490 del 14 gennaio 2010 e n° 18149 del 13 maggio 2010), ha affermato che la puntuale stringente

vigilanza sulle lavorazioni, momento per momento, non può che essere demandata alle figure operative dell'impresa.

Cosa ha scritto il PM al GIP

Con memoria depositata il XY/XY/2011, il difensore del CSE imputato – instando per la definizione del procedimento con richiesta d'archiviazione – ha dedotto tesi difensive che effettivamente appaiono meritevoli di positiva considerazione, perché tali da portare ad escludere la responsabilità del suo assistito.

Nella memoria difensiva cui si fa riferimento, oltre a ribadire quelle conclusioni, viene efficacemente evidenziato come nel PSC redatto dal CSE fossero contenuti dei precisi divieti all'esecuzione di attività lavorative con le modalità che hanno invece determinato l'infortunio mortale. Ma soprattutto viene evidenziato come non fosse esigibile da parte del CSE una continua vigilanza in cantiere, di talché la concreta dinamica del fatto, ovvero l'utilizzo di una macchina operatrice con la presenza nei pressi del lavoratore rimasto vittima dell'incidente non può essere ascritta al CSE.

In questo senso, peraltro, si è pronunciata la Corte di Cassazione con i numerosi arresti richiamati nella memoria: pronunce che appunto sono univoche nell'attribuire al CSE un obbligo di vigilanza di carattere generale, senza che possa richiedersi da tale figura professionale una costante attività volta a impedire ogni forma di violazione dei divieti sanciti nel piano di sicurezza: ne deriva, che nei soli confronti del CSE va richiesta l'archiviazione del procedimento.

Ritenuta pertanto l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Visti gli artt. 408/411 cpp, 125 D.Lgs. 271/89 chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Bologna, Maggio 2011

Cosa ha risposto il GIP

Il Giudice -----, esaminati gli atti del procedimento n. _____/2011 e vista la richiesta di archiviazione formulata dal PM, ritenuto che ricorre l'ipotesi che all'esito delle indagini non sono emersi concreti elementi di reato, visto l'art. 409 – 415 cpp, dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al PM in sede.

Bologna, aprile 2012